



### Inarcassa per l'Abruzzo

I professionisti, iscritti e non ad Inarcassa o pensionati, residenti o con sede operativa nei Comuni coinvolti dal sisma, hanno la sospensione del versamento dei contributi per le scadenze 09, dal 6 aprile u.s. fino al 30 novembre p.v.. Ove l'elenco delle località coinvolte dovesse ampliarsi, i benefici si estenderanno agli interessati. Sono inoltre interrotte tutte le attività legate al recupero dei crediti previdenziali.

Il CdA di Inarcassa ha inoltre deliberato, nei confronti dei liberi professionisti colpiti dal sisma, di porre a disposizione degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di l'Aquila contributi mirati a sostenere spese di logistica temporanea necessarie alla ripresa dell'attività professionale. Ulteriori iniziative di solidarietà e assistenza ai colleghi coinvolti dall'evento sismico sono al vaglio dei vertici della Cassa, che nei prossimi giorni incontreranno i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti ed i Delegati Inarcassa dell'Abruzzo per mettere a punto nuove misure d'intervento.

### Oneri previdenziali dovuti da Enti locali a non dipendenti con carica d'amministratore.

Per Amministratori non lavoratori dipendenti, gli Enti locali provvedono al pagamento dei contributi previdenziali con una cifra forfetaria annua da versarsi alle forme pensionistiche alle quali il soggetto è iscritto; per Inarcassa le quote equivalgono ai contributi minimi annuali. Gli iscritti ad Inarcassa: *sindaci; presidenti di provincia, comunità montane, unioni, comuni e di consorzi fra enti locali; assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; presidenti dei consigli provinciali in aspettativa non retribuita ai sensi del T.U.; presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni; presidenti delle aziende, anche consortili, fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'art.81 del T.U.*, per ottenere il versamento delle quote si rivolgano all'Ente locale presso cui svolgono l'incarico affinché si attivi nei confronti di Inarcassa. Info: [protocollo@inarcassa.it](mailto:protocollo@inarcassa.it) oppure **fax 06.85274211**.

### Ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 5 marzo 1990, n. 45)

**Caratteristiche:** Consente trasferimento di tutti i contributi obbligatori, volontari, figurativi e riscatto accreditati presso altre Gestioni; *non può essere effettuata parzialmente*; richiesta su istanza, comporta di norma il pagamento di un onere. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o rateale con interesse annuo composto, di tasso variabile in base ad indice Istat in numero rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai mesi ricongiunti. Il debito residuo al momento del pensionamento può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa. Dopo la data da cui ha effetto la prima ricongiunzione è ammessa una nuova ricongiunzione, qualora l'interessato possa far valere un ulteriore periodo assicurativo di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione obbligatoria e continuativa in relazione ad attività effettivamente esercitata. Tale ultima facoltà può essere esercitata solo all'atto del pensionamento e solo presso la Gestione dove è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa. La ricongiunzione è richiedibile anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell'interessato.

**Requisiti:** Assenza di trattamento pensionistico liquidato in virtù della contribuzione da ricongiungere. Iscrizione alla data della domanda o in caso di professionista che abbia già compiuto l'età pensionabile – anzianità d'iscrizione e contribuzione continuativa in regime obbligatorio di almeno 10 anni.

**Domanda:** Indicazione Gestioni previdenziali e sede competente ove sono accreditati i contributi.



## Contributi Inarcassa dal 2004 al 2009 anno per anno.

Contributo Anno di	Aliq.	Contr.	Reddito		Aliq.	Contr.	Aliq.	Contr.	Reddito	Contr.	
	Contr.	Sogg.	Equiv.	Fino a €	Contr.	Int..	Contr.	Sogg.	Equiv.	Int.	
	Irpef	Minimo	€	*	IVA	Minimo	Irpef	Minimo	€	Minimo	
Maternità											
		INTERO						RIDOTTO**			
2004	10%	1.115,00	11.150,00	75.150,00	2%	335,00	5%	371,00	7.420,00	111,00	77,00
2005	10%	1.135,00	11.350,00	76.650,00	2%	341,00	5%	378,00	7.560,00	113,00	85,00
2006	10%	1.155,00	11.550,00	77.950,00	2%	347,00	5%	385,00	7.700,00	116,00	65,00
2007	10%	1.180,00	11.800,00	79.500,00	2%	354,00	5%	393,00	7.860,00	118,00	65,00
2008	10%	1.200,00	12.000,00	80.850,00	2%	360,00	5%	400,00	8.000,00	120,00	46,00
2009	10%	1.240,00	12.400,00	83.450,00	2%	372,00	5%	413,00	8.260,00	124,00	66,00

\*Più il 3%, o l'1,5% per i professionisti ad iscrizione ridotta, sul reddito eccedente \*\* Iscritti per la 1a volta prima del 35° anno d'età, per il 1° anno e per i 2 anni solari successivi (**modifiche statutarie non ancora approvate dai Ministeri vigilanti**).

**Beniamino Visone Delegato Inarcassa**

